

Regolamento di Polizia Rurale

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 30/05/2001 – ENTRATO IN VIGORE IL 29 GIUGNO 2001

INDICE

PARTE PRIMA - Pascolo , Caccia, Pesca

[Art. 1 - Disciplina del pascolo](#)

[Art. 2 - Modalità di esercizio](#)

[Art. 3 - Esibizioni autorizzazioni](#)

PARTE SECONDA - Esercizio dell'attività agricola

[Art. 4 - Coltivazioni ed allevamenti](#)

[Art. 5 - Malattie delle piante](#)

[Art. 6 - Uso di esche avvelenate](#)

[Art. 7 - Trattamenti fitosanitari](#)

[Art. 8 - Vendita prodotti](#)

[Art. 9 - Vendita del latte](#)

[Art. 10 - Vendita piante o sementi](#)

PARTE TERZA - La proprietà

[Art. 11 - Divieto di ingresso nei fondi](#)

[Art. 12 - Distanze da strade o confini](#)

PARTE QUARTA - Manutenzione fossi, canali, scolatoi, ecc.

[Art. 13 - Regime delle acque](#)

[Art. 14 - Manutenzione canali](#)

[Art. 15 - Canali artificiali](#)

[Art. 16 - Deflusso acque](#)

PARTE QUINTA - Conservazione e manutenzione delle strade

[Art. 17 - Occupazione sede stradale](#)

[Art. 18 - Atti vietati su strade](#)

[Art. 19 - Aratura fondi adiacenti le strade](#)

[Art. 20 - Obblighi dei frontisti di strade comunali](#)

[Art. 21 - Manutenzione strade private e interpoderali](#)

[Art. 22 - Manutenzione vegetazione laterale alle strade](#)

[Art. 23 - Manutenzione scarpate laterali strade](#)

[Art. 24 - Pulizia delle strade](#)

PARTE SESTA - Tutela della vegetazione e della fauna selvatica

[Art. 25 - Tutela della vegetazione](#)

[Art. 26 - Tutela della fauna selvatica](#)

[Art. 27 - Tutela dell'ambiente](#)

PARTE SETTIMA - Custodia e trasporto degli animali

[Art. 28 - Custodia animali](#)

PARTE OTTAVA - Le sanzioni

[Art. 29 - Controlli](#)

[Art. 30 - Sanzioni per violazioni al presente Regolamento](#)

Scopo e finalità del presente regolamento sono quelle di individuare delle norme che regolino, nell'ambito del territorio comunale, le attività agricole, il pascolo, la costruzione e manutenzione di strutture e impianti agricoli, il controllo delle acque meteoriche e di scolo e dei relativi fossi interpoderali di raccolta. Il regolamento ha altresì lo scopo di contribuire alla difesa del suolo, dei suoi fiumi, delle specie selvatiche sia vegetali che animali al fine di mantenere e ricreare gli equilibri caratteristici degli ecosistemi agrari; inoltre tende ad educare al corretto uso delle risorse ambientali e del territorio. Il regolamento si applica anche nelle aree verdi, sia pubbliche che private, comprese nel territorio comunale.

PARTE PRIMA - Pascolo , Caccia, Pesca

Art. 1 - Disciplina del pascolo

1.1 - I proprietari e i conduttori di mandrie o greggi, oltre alle norme statali di polizia veterinaria, sono tenuti ad osservare il presente regolamento oltre alle eventuali ordinanze urgenti emanate dal Sindaco.

Art. 2 - Modalità di esercizio

2.1 - I proprietari e i conduttori di greggi o mandrie di animali di qualsiasi specie, debbono comunicare al Comune, entro due giorni dal loro arrivo, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale di custodia utilizzato.

2.2 - In mancanza della preventiva autorizzazione dell'organo competente, rilasciata compatibilmente con la salvaguardia della vegetazione e dell'ambiente e senza il preventivo pagamento di quanto concordato, è vietato ogni tipo di pascolo sui beni comunali quali cigli stradali, scarpate, argini, fossi, ecc.; nel caso di violazione il proprietario o il conduttore del gregge verrà denunciato all'autorità competente.

2.3 - I proprietari ed i conduttori degli animali, debbono impedire fughe o sbandamenti del bestiame a loro affidato, in particolare durante i trasferimenti lungo le strade questi debbono essere guidati da un numero adeguato di persone di età superiore ai 14 anni e con idoneità psicofisica tale da impedire che si creino situazioni di pericolo per cose e persone, gli animali devono inoltre essere guidati in maniera tale da non occupare più della metà della strada che stanno percorrendo, secondo quanto previsto dall'art. 184 del nuovo C.d.S. (codice della strada).

Art. 3 - Esibizioni autorizzazioni

3.1 Le autorizzazioni e gli atti di consenso previsti dal presente regolamento, devono essere presentati ogni qual volta richiesti dalle autorità preposte al controllo sul rispetto del presente regolamento

PARTE SECONDA - Esercizio dell'attività agricola

Art. 4 - Coltivazioni ed allevamenti

4.1 - Ciascun proprietario di terreni e fabbricati agricoli può utilizzare i suoi beni per tutte quelle colture o allevamenti che riterrà più opportune e redditizie, purché le sue attività non costituiscano pericolo per altri e siano rispettate tutte le norme e le disposizioni impartite dalle autorità competenti

4.2 - I competenti organi comunali possono disporre prescrizioni a tutela della quiete pubblica, dell'igiene della sicurezza ed il corretto espletamento delle attività agricole di cui al comma precedente.

4.3 - Nel caso in cui, a seguito di formale diffida, le persone interessate non rispettino quanto prescritto, il Comune può ordinare la temporanea cessazione delle attività incriminate; nel caso infine di ripetuta violazione delle predette disposizioni, il Comune può disporre la cessazione delle attività.

Art. 5 - Malattie delle piante

5.1 - I coltivatori, proprietari o conduttori, sono tenuti a denunciare al Comune o agli appositi servizi Provinciali o Regionali, l'eventuale comparsa di insetti o animali nocivi all'agricoltura che appaiono diffusibili o pericolosi e di applicare le necessarie misure di lotta prescritte e consigliate.

5.2 - In caso di presenza di malattie diffusibili o pericolose delle piante, è vietato lo spostamento delle stesse senza autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Art. 6 - Uso di esche avvelenate

6.1 - E' vietato usare, in ambiente esterno, esche di vario genere per la lotta agli animali nocivi salvo i formulati e le trappole autorizzate dal Ministero della Sanità oltre ai prodotti consentiti per l'eliminazione dei ratti.

Art. 7 - Trattamenti fitosanitari

7.1 - A protezione degli insetti impollinatori come le api, è vietato eseguire trattamenti fitosanitari sulle piante da frutto durante il periodo della fioritura, in particolare dall'apertura dei fiori fino alla completa caduta dei petali.

Per le attività agricole che vengono svolte in zone comprese nei centri abitati, verrà applicata la normativa prevista dalla L.R. n° 25 del 15.07.1988.

Art. 8 - Vendita prodotti

8.1 - I produttori agricoli, per la vendita al minuto in pubblico dei prodotti della loro attività, debbono munirsi delle necessarie autorizzazioni oltre al rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Art. 9 - Vendita del latte

9.1 - E' vietata la produzione e la vendita di latte crudo destinato all'alimentazione umana senza le necessarie autorizzazioni comunali e sanitarie.

Art. 10 - Vendita piante o sementi

10.1 - E' vietato il commercio ambulante di piante erboree sconosciute e non certificate.

PARTE TERZA - La proprietà

Art. 11 - Divieto di ingresso nei fondi

11.1 - E' vietato entrare o transitare nei fondi altrui sia che vi siano in atto colture suscettibili di danno sia che si trovino allo stato incolto, senza autorizzazione del legittimo proprietario, salvo l'esistenza di servitù di passaggio.

11.2 - E' consentito transitare nei fondi di cui al precedente comma esclusivamente per lo svolgimento di attività venatoria

11.3 - E' comunque vietato, pur essendo autorizzati ad entrare nei fondi, arrecare danni alle proprietà ed alle colture.

Art. 12 - Distanze da strade o confini

12.1- Alle distanze da rispettare per le varie piantumazioni tra i confini di proprietà diverse o strade extraurbane, sia pubbliche che private, sottoposte alla disciplina del presente regolamento, si applicano le seguenti disposizioni (Art. 892 C.C.):

-tre metri se trattasi di alberi di alto fusto. Sono considerati tali quelli il cui fusto semplice o diviso in rami, sorge ad altezza considerata notevole o comunque superiore ai tre metri, esempio noci, castagni, pini, cipressi, pioppi, querce, platani, olmi, gelsi e simili;

-un metro e mezzo se trattasi di alberi di non alto fusto. Sono considerati tali quelli il cui fusto pur non superando i tre metri si diffonde in rami da formare una chioma.

-mezzo metro per il resto delle piante come le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non superiore ai due metri e mezzo.

-due metri per le siepi di altezza maggiore di un metro.

-un metro per le siepi di ontano, di castagno o simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo.

12.2 - La distanza va misurata tra la linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero al momento della piantagione o della semina.

12.3 - Le distanze suindicate non vengono applicate nel caso in cui il confine viene delimitato da un muro divisorio di proprietà o in comune tra i confinanti, a condizione che l'altezza delle piante non superino la sommità di detto muro

12.4 - Per il taglio dei rami e/o delle radici che invadono il fondo del vicino, si applicano le seguenti disposizioni (art. 896 C.C.):

a) - I rami e/o le radici che superano la linea di confine, possono essere dal vicino tagliati in qualunque momento o costringere il proprietario degli stessi a farlo, salvo accordi particolari o usi locali.

b) - Gli eventuali frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino, appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti, salvo accordi che dispongono diversamente.

c) - Nel caso vi siano accordi secondo i quali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, il proprietario del fondo deve o permettere l'accesso per la raccolta del prodotto o consegnare lui stesso il prodotto al proprietario dell'albero (art. 843 C.C.)

d) - Nel caso di siepi utilizzate a protezione della privacy nei centri abitati e collocate all'interno della recinzione, sia essa in muratura che con rete metallica, queste devono essere periodicamente tagliate in modo da non permettere che trasbordino né in larghezza né in altezza oltre il limite della recinzione di confine.

PARTE QUARTA - Manutenzione fossi, canali, scolatoi, ecc.

Art. 13 - Regime delle acque

13.1 - E' vietato:

- modificare o variare il corso delle acque pubbliche mediante scavi, chiuse o pietrame inserite negli alvei dei fiumi, ruscelli, torrenti, fossi ecc.;
- realizzare canali di deviazione o simili sia pure temporanei;
- sradicare e bruciare ceppi di alberi situati nella zona di rispetto delle sponde di torrenti, ruscelli o fiumi;
- creare piantagioni di qualsiasi tipo che si inoltrino dentro gli alvei;
- variare o guastare i manufatti posti lungo i corsi d'acqua;
- disporre tronchi di albero o qualsiasi altra cosa che possa in qualche modo ostruire il corso delle acque nel loro letto naturale;
- eseguire opere che possono rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza ed alla custodia delle acque.

13.2 - Le prescrizioni suindicate si applicano anche nei corsi d'acqua posti a confine tra proprietà private o con proprietà pubbliche.

13.3 - I proprietari dei terreni sui quali defluiscono per via naturale acque da fondi situati a livelli superiori, non possono impedire tale libero deflusso con deviazioni o barriere di qualsiasi natura. Per il deflusso delle acque non di origine naturale valgono gli obblighi per le servitù coattive sanciti dal Codice Civile.

13.4 - Sono invece consentite variazioni necessarie alla realizzazione di opere destinate al miglioramento del fondo sia pure debitamente autorizzate.

Art. 14 - Manutenzione canali

14.1 - I proprietari di terreni attraversati da servitù di scolo di fossi, canali privati, attraversamenti stradali o bocchette di scolo laterali alle strade, sono tenuti a tenere sgombri gli stessi in maniera tale che anche nel caso di forti precipitazioni il deflusso delle acque avvenga in modo regolare senza danni per i fondi o strade adiacenti. Per tali operazioni è consentito l'uso di principi attivi a basso impatto ambientale previsti dal Regolamento C.E.E. 2078/92.

14.2 - E' altresì fatto obbligo, per i terreni situati a livelli superiori rispetto alle strade, in particolare nei periodi di preparazione alle semine, provvedere al mantenimento dei solchi di scolo situati in maniera obliqua rispetto alla pendenza del terreno, allo scopo, nel caso di forti precipitazioni, di convogliare tutte le acque nelle apposite opere (chiavicotti) di raccolta e scarico situate lateralmente alle strade stesse. Il numero dei solchi deve essere eseguito in funzione dell'inclinazione del terreno stesso e comunque tale da impedire l'eventuale tracimazione di acqua e conseguente trascinarsi di terra nelle strade sottostanti.

14.3 - Al presente articolo non verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 30 nel caso venga dichiarato lo stato di calamità naturale.

Art. 15 - Canali artificiali

15.1 - I proprietari o gli utenti frontisti di canali artificiali situati lateralmente o a contatto con strade, sono tenuti a mettere in atto azioni tali da impedire la tracimazione dell'acqua sulle stesse.

15.2 - L'irrigazione dei terreni confinanti con le strade deve essere regolata in maniera tale che l'acqua non arrivi alla strada.

Art. 16 - Deflusso acque

16.1 - Le case coloniche e le loro pertinenze, situate in prossimità di strade, debbono adottare un sistema di canalizzazione delle acque piovane o di uso domestico o di estrazione da pozzi per l'irrigazione di orti, ecc., tale da evitare lo scarico delle stesse sulle strade e loro pertinenze e provocare danno.

16.2 - Allo scopo di evitare il deflusso delle acque provenienti dai terreni sovrastanti nelle strade, ai

proprietari o conduttori di terreni si consiglia di predisporre dei fossi paralleli alla strada stessa, ad una distanza minima di 50 cm. dal ciglio della scarpata, in modo da convogliare le acque nell'ambito del terreno oppure nel più vicino chiavicotto di attraversamento stradale. La porzione di terreno tra il fosso parallelo alla strada ed il ciglio della scarpata dovrà essere mantenuta incolta ed inerbita.

PARTE QUINTA - Conservazione e manutenzione delle strade

Art. 17 - Occupazione sede stradale

17.1 - Qualunque attività che richieda l'occupazione o l'intralcio anche temporaneo della sede stradale, deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile del Servizio C.O.S.A.P..

17.2 - Nel caso di realizzazione di nuovo accesso, l'autorizzazione è subordinata alla realizzazione delle opere preventivamente prescritte dallo U.T.C.

Art. 18 - Atti vietati su strade

18.1 - Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato danneggiare in qualsiasi modo opere, piantagioni ed impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma, invadere o occuparne la piattaforma, creare comunque stati di pericolo per la circolazione.

18.2 - E' vietato danneggiare, spostare, rimuovere, imbrattare la segnaletica stradale o ogni altro manufatto ad essa attinente.

18.3 - E' vietato impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle apposite opere di raccolta e di scarico (es.: bocchette di scolo laterali).

18.4 - E' vietato far circolare liberamente bestiame, ad eccezione di quello locale nel rispetto delle norme previste per la conduzione degli animali.

18.5 - E' vietato gettare o depositare rifiuti di qualsiasi genere, spargere detriti, terra o fango a seguito di movimentazione di trattori agricoli, scaricare materiali nei fossi incanalarvi acque di qualunque natura, gettare immondizie da veicoli in movimento.

18.6 - E' vietato condurre trattori cingolati sprovvisti di sovrappattini protettivi o ruote metalliche non protette da parti lisce.

18.7 - E' vietato aprire canali, fossi, o escavazioni nei terreni laterali alle strade a distanza minore di tre metri. La distanza va misurata dal ciglio della strada o ciglio esterno del fosso ove esiste o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato, o ciglio della scarpata se la strada è in trincea.

18.8 - E' vietato stabilire nuovi accessi o nuove diramazioni dalla strada ai fondi e fabbricati laterali, senza preventiva concessione comunale.

Art. 19 - Aratura fondi adiacenti le strade

19.1 - Nel caso di fondi situati allo stesso livello della sede stradale, dovrà essere lasciata, a partire dal confine stradale, una fascia di rispetto inerbita di 50 cm. minimo, più ulteriori 50 cm. dove è consentito un tipo di lavorazione solo superficiale fino ad una profondità massima di 30 cm..

Tali distanze minime dovranno essere rispettate anche nei casi di un uso diverso del fondo, come depositi materiali, parcheggi, piazzali, ecc.

19.2 - Per i terreni in posizione di dislivello rispetto alla strada, l'aratura dovrà essere fatta in modo tale da accumulare terreno se il terreno è a livello inferiore rispetto alla strada, viceversa toglierlo nel caso il terreno si trovi a livello superiore.

19.3 - Le stesse disposizioni di cui ai commi 19.1 e 19.2 si applicano anche per terreni adiacenti a fossi o

canali.

19.4 - Nei terreni preparati per la semina o nelle colture a pieno campo, è obbligatorio provvedere alla realizzazione di scoline il cui numero dovrà essere proporzionato alla pendenza ed alla dimensione degli appezzamenti. E' obbligatorio provvedere alla manutenzione dei fossi di scolo allo scopo di evitare erosioni alle reti fluviali e stradali a valle. L'U.T.C. può prescrivere, per esigenze particolari di protezione della sede stradale, la realizzazione di un numero minimo di scoline e di un fosso di salvaguardia di adeguate dimensioni.

Art. 20 - Obblighi dei frontisti di strade comunali

20.1 - I proprietari o conduttori di fondi agricoli confinanti con strade, sono tenuti a rimuovere, lungo tutto il tratto interessato dalla loro proprietà o fondo condotto o goduto a qualsiasi titolo, tutti quei materiali che possono in qualche modo intasare o rendere inefficienti gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei canali, nei fossi o nelle cunette a lato delle strade stesse.

E' fatto inoltre obbligo ai proprietari o conduttori di terreni, di rimuovere nel più breve tempo possibile gli alberi o ramaglie che a causa di vento o intemperie siano caduti sul piano stradale creando pericolo alla circolazione

Art. 21 - Manutenzione strade private e interpoderali

21.1 - Le strade private o interpoderali devono essere mantenute dagli utenti in buono stato di conservazione, di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati.

I frontisti di tutte le strade sono tenuti ad aprire almeno su uno dei lati di esse, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo anche alla loro funzionalità.

Art. 22 - Manutenzione vegetazione laterale alle strade

22.1 - Per piantumazione e manutenzione degli alberi e delle siepi, valgono le prescrizioni vigenti del codice della strada. Tuttavia i proprietari devono provvedere al mantenimento, alla potatura e taglio delle siepi, in modo tale che queste non creino danneggiamenti della strada o restringimenti oltre il ciglio dalla stessa.

Art. 23 - Manutenzione scarpate laterali strade

23.1 - I proprietari o conduttori di fondi, debbono mantenere le ripe laterali alle strade, sia a valle che a monte, in modo tale da impedire frane o scoscendimenti del terreno con il conseguente ingombro dei fossi o cunette di scolo e dello stesso piano stradale.

23.2 - Le stesse persone dovranno inoltre mantenere sgombri i fossi laterali alle strade, dal terreno eventualmente franato, in modo tale da garantire il libero deflusso delle acque.

Art. 24 - Pulizia delle strade

24.1 - Chiunque, nel transitare con qualsiasi mezzo su strade comunali, vicinali o altri spazi pubblici lascia cadere, accidentalmente o volontariamente, materiali che ingombrano o imbrattano il piano stradale (carta, terra, fango, sabbia, letame, ghiaia, detriti, ecc.) e tenuto a rimuoverle immediatamente.

24.2 - Qualora il responsabile non provveda di sua iniziativa, oltre al pagamento delle sanzioni amministrative previste, dovrà rimborsare le spese sostenute dal Comune per lo sgombero.

24.3 - Il gettare o depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere, insudiciare o imbrattare la strada

pubblica o le sue pertinenze sono infrazioni sanzionabili dall'art. 15 del Nuovo Codice della Strada.

PARTE SESTA - Tutela della vegetazione e della fauna selvatica

Art. 25 - Tutela della vegetazione

25.1 - Ad eccezione dei casi previsti dalle vigenti leggi e le relative deroghe, è in ogni caso vietato:

-tagliare o danneggiare piante di alto e medio fusto, siano esse situate su suolo pubblico che privato

-effettuare potature gravemente mutilanti (capitozzature) o che possono compromettere il normale sviluppo delle piante.

-eseguire trattamenti fitosanitari sulla vegetazione spontanea.

-previo parere del Servizio Fitosanitario Regionale, il Comune può autorizzare i suddetti trattamenti nei casi ritenuti strettamente necessari.

Art. 26 - Tutela della fauna selvatica

26.1 - Sono vietate la distruzione, la cattura e la detenzione di adulti, delle uova, dei nidi e dei nidiacei di qualunque specie di animali selvatici.

26.2 - I proprietari, i conduttori dei fondi e gli operatori agricoli in genere, hanno l'obbligo di dare attuazione a tutti gli accorgimenti necessari alla tutela della fauna selvatica, soprattutto durante i lavori di mietitura e di taglio delle foraggiere.

Art. 27 - Tutela dell'ambiente

27.1 - E' vietato dar fuoco alle stoppie derivanti da colture graminacee e leguminose, erbe pratensi, palustri ed infestanti in campagna, da arbusti e erbe lungo gli argini dei fiumi e dei corsi d'acqua in genere, nonché lungo le strade pubbliche a distanza inferiore ai 100 metri dagli argini laterali di dette strade o fabbricati in genere.

27.2 - La distanza di cui al precedente comma, potrà essere inferiore nel caso in cui il materiale sia accumulato e bruciato sotto costante e permanente sorveglianza, con mezzi idonei e un numero adeguato di persone in funzione alla dimensione del fuoco stesso, fino al completo e sicuro spegnimento.

27.3 - I divieti di cui al comma 1 non si applicano nelle campagne nei periodi consentiti dagli usi agricoli locali, purché il materiale sia stato riunito in cumuli. E' comunque vietato accendere ogni forma di fuoco nel periodo compreso tra 01/06 e il 15/08

PARTE SETTIMA - Custodia e trasporto degli animali

Art. 28 - Custodia animali

28.1 - E' vietato custodire animali scarsamente alimentati ed in luoghi malsani.

28.2 - E' vietato tenere cani legati a catene fisse, la catena dovrà essere collegata ad un cavo sospeso di lunghezza tale da permettere all'animale un sufficiente ed adeguato movimento.

28.3 - Gli animali trasportati su veicoli dovranno essere tenuti in posizione eretta evitando sempre di bloccarne i movimenti con legacci alle zampe.

PARTE OTTAVA - Le sanzioni

Art. 29 - Controlli

29.1 - Il servizio di Polizia Rurale fa capo al Servizio di Polizia Municipale, che coordina i controlli e cura la redazione degli eventuali provvedimenti. Il controllo potrà essere svolto anche dal personale del Settore Lavori Pubblici e del Settore Urbanistica preposto alla manutenzione delle strade e del verde pubblico.

29.2 - Oltre agli organi e persone indicate nel precedente comma, possono procedere all'accertamento delle disposizioni contenute nel presente regolamento gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 comma 4 della Legge n° 689 del 24.11.1981 e le guardie particolari private.

29.3 - Nel caso di inadempienza a quanto previsto dal presente regolamento da parte degli obbligati, il Comune fissa un termine, trascorso il quale farà eseguire il lavoro addebitando la spesa a carico dell'inadempiente oltre alle sanzioni previste.

Art. 30 - Sanzioni per violazioni al presente Regolamento

Oltre a quanto già previsto dalle vigenti leggi dello Stato, saranno applicate le seguenti sanzioni:

30.1 - Eventuali violazioni a quanto previsto dagli articoli 13 - 14 - 16 - 19 - 20 saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra £. 1.000.000 (unmilione) pari a Euro 516.46 e £. 3.000.000 (tremilioni) pari a Euro 1549.37.

30.2 - Eventuali violazioni a quanto previsto dall'articolo 15, saranno sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 32 del nuovo C.d.S..

30.3 - Eventuali violazioni a quanto previsto dall'art. 18 saranno sanzionate secondo quanto previsto dalle disposizioni del titolo 2, capo 1 del nuovo C.d.S..

30.4 - Eventuali violazioni a quanto previsto dagli articoli 25, 26, e 28, saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra £. 50.000 (cinquantamila) pari ad Euro 25,82 e £. 300.000 (trecentomila), pari ad Euro 154,94.

30.5 - E' facoltà della Giunta aggiornare periodicamente il valore delle sanzioni tenendo conto della gravità e del tipo di infrazione.

30.6 - Per l'applicazione delle sanzioni si rinvia all'art. 16 e seguenti della legge n° 689 del 24.11.1981.

30.7 - Ove applicabile, oltre al pagamento delle sanzioni previste dai commi suindicati, ai trasgressori verrà applicata una sanzione amministrativa accessoria consistente nell'obbligo, per l'autore della violazione, del ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

In tali circostanze, il responsabile del Servizio competente inviterà, con comunicazione scritta, l'autore della violazione al ripristino dello stato del luogo indicando il limite di tempo entro il quale deve essere eseguito, trascorso il quale il Comune provvederà in proprio al ripristino addebitandone le spese all'autore della violazione.